

per ogni verso, ho rilevato che la legge Casati, secondo la quale i ginnasi dovrebbero essere mantenuti a carico esclusivo degli erari comunali, ove sono installati, nelle antiche provincie e nella Lombardia, non è stata osservata e che lo Stato seguita a pagare le indennità di mantenimento e gli stipendi ai rispettivi professori, i quali dovrebbero essere retribuiti dai comuni interessati, e la spesa che annualmente si eroga per medesimi ginnasi monta alla rilevante cifra di oltre due milioni.

Epperò, o signori, se questa legge forse per benignità ne è stata applicata, non sarà posta in osservanza per chi vi ha diritto ed instantemente ne reclama l'esecuzione? Per tali considerazioni io domando che l'onorevole ministro, della cui giustizia ed imparzialità non dubito nè dubiterò mai, vegga se i cennati professori, quali professori di scuole secondarie, ossia di ginnasi, debbano essere retribuiti e con quello stipendio e quelle indennità che la legge Imbriani attribuisce a tutti coloro i quali insegnano le medesime materie nei ginnasi che sono posti a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io non intendo trattenere la Camera sull'argomento della petizione dei direttori dei ginnasi e dei licei; la Camera comprende che un invito al Ministero per presentare un'analoga legge non è certo d'ostacolo ad una seria discussione.

MELCHIORRE. Domando la parola.

SALARIS. Io credo che allora si potrà ben ponderare se le condizioni di costoro sieno tali da meritare quel trattamento che la legge accorda ai membri insegnanti.

A me pare che le condizioni sieno diverse.

Nè giova l'argomento messo innanzi dall'onorevole presidente della Commissione, imperocchè, quando un professore insegnante abbandona il posto suo per divenire direttore del ginnasio o del liceo, è sempre allietato dal maggiore stipendio che percepisce...

PRESIDENTE. Le faccio osservare che era ella rientra nella questione...

SALARIS. Mi perdoni, siccome non ha invitata la Camera a votare sulla proposta della Commissione (*Rumori*), così mi pare che si possa discutere se sia il caso d'invitare il ministro a presentare una legge, che potrebbe essere combattuta da tutte le parti della Camera.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non vi è proposta...

SALARIS. Dunque le condizioni non sono identiche, quindi io non credo che la domanda di codesti direttori di licei e ginnasi sia di tanta evidente giustizia da meritare che s'inviti il ministro a presentare una legge per provvedere appunto all'aumento dei loro stipendi. Ad ogni modo è bene dichiarare fin d'ora che questa questione non s'intenda per nulla pregiudicata.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Camerini.

CAMERINI. Ho chiesto la parola perchè, come deputato di Lanciano, nel mentre mi associo alle osservazioni dell'onorevole Melchiorre, credo mio debito dichiarare che, poichè la petizione di quei professori, a premura dell'onorevole Macchi, fu inviata alla Commissione del bilancio, io ebbi l'onore di entrare in relazione col l'onorevole relatore, ed ho veduto che nel bilancio eravi abbastanza per provvedere a quei professori.

Senza interessare la Commissione, fui d'accordo di pregare il ministro, onde portasse la sua attenzione sopra questa materia.

Eli colse benignamente le mie osservazioni sopra questa circostanza, e gli dissi che mi attendeva da lui tutti quei provvedimenti che senza il bisogno di novella legge potevano darsi sulla materia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Melchiorre.

MELCHIORRE. Io aveva chiesto la parola per spiegare le mie intenzioni nel caso che l'onorevole deputato Salaris avesse voluto impugnare le mie precedenti deduzioni sulle scuole secondarie della città di Lanciano; ma, avendo veduto che egli ha rivolte le sue parole a tutt'altro oggetto, io non ho altro ad aggiungere alle cose innanzi svolte e prospettate.

SANGUINETTI. Desidererei uno schiarimento dal ministro, ed è relativamente a certi ginnasi delle provincie napoletane, i quali ginnasi, sotto il governo assoluto, erano stati demandati od ai vescovi, oppure ad enti morali; per la qual cosa una parte dell'insegnamento secondario era dato non dallo Stato, ma dai vescovi o da enti morali, e quindi i vescovi, o tali enti, avevano avute delle rendite iscritte sul debito pubblico, od ebbero altre indennità che tuttora si pagano.

CAPONE. Domando la parola per un chiarimento.

SANGUINETTI. Mi fu supposto allo stesso Ministero della istruzione pubblica che vi sono di questi stabilimenti, i quali restano oziosi, i quali non danno insegnamento, ma che nello stesso tempo percepiscono e le rendite e quegli assegni che loro erano stati fatti.

Io desidererei che su questo punto il ministro facesse egli stesso procedere ad un'inchiesta per vedere se il fatto sia vero, quanti sieno questi ginnasi, a quanto ammontino questi assegni che il cessato Governo napoletano aveva assegnato a questi primari per l'istruzione meramente civile.

Questo è un desiderio che io esprimo, ed è nell'interesse del pubblico.

Giacchè ho la parola risponderò alla Commissione la quale osservava nella relazione che nelle antiche provincie le spese dei ginnasi erano a carico dello Stato.

Ora questo non è esatto, poichè la legge Casati all'articolo 196 dice che « i ginnasi sono a carico dei comuni in cui vengono istituiti salvo quelli che attualmente sono a carico dello Stato. »

Ora quelli che erano a carico dello Stato al momento in cui fu pubblicata la legge Casati erano quei ginnasi di cui lo Stato in via di contratto bilaterale si era ob-